

Angolo della giustizia

Operatori Rsa a casa se non si vaccinano

BRUNO FERRARO*

■ Il Tribunale di Belluno, con una sentenza pilota, di qualche giorno addietro ha convalidato la decisione presa dai Dirigenti di due Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) che, di fronte al persistente rifiuto di 10 operatori di sottoporsi a vaccinazione, li hanno collocati prima in ferie forzate e successivamente a riposo senza salario.

Da cittadino responsabile, prima ancora che da giurista, non esito a schierarmi dalla parte dei giudici bellunesi, pur ravvisando l'opportunità di una legge, non regionale (come in Puglia) ma statale che imponga l'obbligatorietà della vaccinazione per tutti coloro che sono a diretto contatto con anziani e persone fragili, notoriamente più esposti al pericolo di contagi e privilegiati nella scelta delle fasce di popolazione con diritto di precedenza nella vaccinazione. Quali le ragioni a conferma del ragionamento è presto detto:

1) La libertà di scelta prevista nell'articolo 32 della Costituzione, nel momento in cui entra in conflitto con il diritto alla vita garantito dalla stessa carta costituzionale a tutti cittadini, è destinata a retrocedere essendo di rango secondario (è questo anche il pensiero espresso dall'ex Presidente della Corte Costituzionale Flick e dalla Corte in due sentenze del 2017 e 2018).

2) Il rifiuto basato su un'asserita insufficiente sperimentazione di efficacia del vaccino è pretestuoso, essendo l'efficacia dimostrata dai risultati finora raggiunti nei luoghi in cui si è fatto ricorso ad una massiccia attività di vaccinazione (Israele in primis) e in quanto non ne è stata dimostrata l'inefficacia.

3) La decisione presa dai dirigenti delle due RSA è equilibrata e non inutilmente punitiva, in quanto non prevede il licenziamento ma solo il momentaneo accantona-

mento degli operatori renitenti.

4) Un diverso ragionamento, che desse precedenza al cosiddetto diritto dei no-vax, non spiega perché, in caso di loro contagio, i costi relativi all'assistenza dovrebbero fare carico allo Stato, ovvero alla collettività, cioè a quanti avrebbero invece diritto ad essere rimborsati per le conseguenze del rifiuto.

5) Diritto per diritto, perché dovrebbe negarsi per i ricoverati e/o i loro familiari la possibilità di rifiutare l'assistenza da parte di operatori (medici e/o personale ausiliario) non vaccinati?

6) A comprova, soccorrono due adagi della cultura socio-giuridica; quello che è insito nel detto "chi è causa del suo mal pianga se stesso" e quello di stampo romanistico "ubi commodum ibi incommodum" (i vantaggi vanno di pari passo con gli svantaggi).

Se dunque l'obbligatorietà della vaccinazione è pienamente sostenibile, sussisteva l'incertezza sul mezzo per arrivarci. Escludo sia una legge regionale, sia un DPCM (atto di natura amministrativa), sia una circolare ministeriale, perché si tratta di fonti normative di carattere secondario e di molto dubbia costituzionalità.

L'unica soluzione possibile era invece quella di una legge dello Stato centrale, preceduta magari da un Decreto Legge del Governo, previo parere del Comitato Tecnico Sanitario che affianca da tempo Governo e Ministero della Salute. Concordo quindi con la soluzione adottata dal Governo: sospensione dei renitenti fino al 31 dicembre 2021 se non sarà possibile l'assegnazione a mansioni diverse del lavoratore che non implicano il rischio di diffusione del contagio. L'obbligo riguarda tutte le strutture di vaccinazione e il trattamento economico può essere anche abbassato in relazione alle mansioni svolte.

***Presidente Aggiunto Onorario
Corte di Cassazione**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

